

**PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL
REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE DI LVENTURE GROUP S.P.A.**

(istituita ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014)

Adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società l'11 novembre 2016

****.*.*.****

INDICE

DEFINIZIONI	3
1. PREMESSA	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
3. SCOPO DELLA PROCEDURA	4
4. ISTITUZIONE E ISCRIZIONE DI DESTINATARI NEL REGISTRO	4
5. TENUTA DEL REGISTRO E OBBLIGHI INFORMATIVI	6
6. MODIFICHE O INTERGRAZIONI	7
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ALLEGATO A	8
ALLEGATO B	10
ALLEGATO C - Modello I per Persone Fisiche	27
ALLEGATO C - Modello II per Persone Giuridiche	28
ALLEGATO D	29
ALLEGATO E	32
ALLEGATO F	34

DEFINIZIONI¹

Ai fini della presente procedura s'intendono per:

A.D.:	l'Amministratore Delegato di LVG.
C.d.A.:	il Consiglio di Amministrazione di LVG.
Controllate:	le società, italiane o estere, su cui LVG esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF. Pertanto ai fini della Procedura, i termini "controllo", "controllante", "controllata", "controllate" e simili espressioni indicano i rapporti di cui all'art. 93 del TUF.
Funzione Aziendale:	l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.
Gruppo:	collettivamente LVG e le Controllate.
Investor Relator:	il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti con gli azionisti, con gli investitori e, in generale, con gli <i>stakeholders</i> .
Informazioni Privilegiate:	un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, la Società o i suoi Strumenti Finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari, come meglio indicato nel paragrafo 5 della Procedura Informazioni Privilegiate.
LVG o la Società:	LVenture Group S.p.A..
Modello 231:	il modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Norme di Attuazione Europee:	ai fini della presente procedura, il <i>"Regolamento di esecuzione UE n. 347/2016 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio"</i> .
Procedura:	la presente procedura.
Procedura Informazioni Privilegiate:	la <i>"Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate"</i> di LVG.
Referenti:	i Responsabili delle Funzioni Aziendali nel cui ambito si sono originate le Informazioni Privilegiate.
Registro:	l'elenco di coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate di LVG e delle sue Controllate.
Regolamento Emittenti:	il <i>"Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti"</i> (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Regolamento UE n. 596/2014 o MAR:	il <i>"Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione"</i> .
Segreteria Societaria:	la segreteria societaria di LVG.

¹ I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

Soggetto Preposto:	il soggetto incaricato dalla Società alla gestione e all'aggiornamento del Registro, come meglio descritto nel paragrafo 5 della Procedura.
Strumenti Finanziari:	le azioni e i titoli di debito della Società ² .
TUF:	il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. PREMESSA

- 1.1. La Procedura è stata adottata dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società l'11 novembre 2016.
- 1.2. La Procedura deve essere letta congiuntamente alla Procedura Informazioni Privilegiate.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 2.1. La Procedura viene adottata ai sensi e per gli effetti del MAR e delle relative Norme di Attuazione Europee e nazionali (TUF e Regolamento Emittenti).

3. SCOPO DELLA PROCEDURA

- 3.1. La Procedura ha lo scopo di regolamentare i processi di istituzione e di gestione del Registro, nonché del suo aggiornamento secondo il formato di cui all'**Allegato A**.
- 3.2. La Procedura è una componente essenziale del sistema di controllo interno della Società, anche con riferimento a quanto previsto dal Modello 231.

4. ISTITUZIONE E ISCRIZIONE DI DESTINATARI NEL REGISTRO

- 4.1 In ottemperanza alla normativa vigente, LVG ha istituito il Registro, nel rispetto delle norme sulla *privacy*.
- 4.2 Nel Registro sono iscritti tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, inclusi enti o associazioni di professionisti, che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o anche solo per conto della Società o di altre società del Gruppo, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate relative a LVG e/o ai suoi Strumenti Finanziari rilevanti ai sensi dell'art. 7 del MAR (le "**Persone Informate**").
- 4.3 Il Registro delle Persone Informate è conservato per almeno **cinque anni** dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- 4.4 Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione UE n. 347/2016, il Registro è strutturato in due distinte sezioni: i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (c.d. "**Sezione Occasionale**"); ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso alle Informazioni Privilegiate (c.d. "**Sezione Permanente**").
- 4.5 Le informazioni che devono essere riportate nelle Sezioni Occasionali del Registro sono:
 - a. data e ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
 - b. data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione;
 - c. data di trasmissione all'Autorità competente;

² Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a) del MAR, per l'individuazione degli strumenti finanziari, si rimanda all'art. 4, par. 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE.

- d. nome e cognome del soggetto che ha accesso all'Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);
- e. numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
- f. nome e indirizzo dell'impresa;
- g. funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;
- h. data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alle Informazioni Privilegiate;
- i. data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso alle Informazioni Privilegiate;
- j. data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- k. numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
- l. indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).

4.6 Le informazioni che devono essere riportate nella Sezione Permanente del Registro sono:

- a. data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti;
- b. data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione;
- c. data di trasmissione all'Autorità competente;
- d. nome e cognome del soggetto che ha accesso alle Informazioni Privilegiate. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell'accesso (se diverso dal cognome);
- e. numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
- f. nome e indirizzo dell'impresa;
- g. funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;
- h. data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
- i. data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- j. numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
- k. indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).

4.7 Sono iscritti nella Sezione Permanente del Registro coloro che ricoprono le seguenti cariche in LVG e nelle Controllate e i loro collaboratori e/o assistenti:

- a) Amministratore Delegato;
- b) i Consiglieri con deleghe esecutive;
- c) CFO (e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili);
- d) Assistente Finanziario dell'Amministratore Delegato;

I dati di coloro che sono iscritti nella Sezione Permanente non sono ripresi nelle Sezioni Occasionali.

4.8 La Sezione Occasionale è suddivisa in sottosezioni (o progetti) per ciascuna Informazione Privilegiata (ad esempio, attività/progetti specifici relativi ad operazioni societarie straordinarie, acquisizioni/cessioni, fatti esterni rilevanti, ecc.).

4.9 Gli organi sociali e/o i Referenti nel cui contesto emergono le Informazioni Privilegiate provvedono a individuare i soggetti da iscrivere nel Registro nella Sezione Occasionale.

4.10 La Società e le persone che agiscono in nome o per conto della stessa adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nel Registro prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (riportate nell'Allegato B).

4.11 Qualora un'altra persona, che agisce in nome e per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare il Registro, LVG rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo di redigere e aggiornare l'elenco. Inoltre, LVG conserva sempre il diritto di accesso al Registro.

5. TENUTA DEL REGISTRO E OBBLIGHI INFORMATIVI

5.1 Il Registro è tenuto con modalità informatiche in grado di assicurare:

- (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato soltanto alle persone chiaramente identificate, che presso la Società devono accedervi per la natura della rispettiva funzione e posizione. A tal riguardo, possono accedere al Registro gli Amministratori e i Sindaci di LVG, i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Responsabile della funzione di *Internal Audit*, il responsabile e il personale della Segreteria Societaria, nonché i soggetti autorizzati dall'Amministratore Delegato;
- (ii) l'immodificabilità e l'esattezza dei dati inseriti,
- (iii) la tracciabilità dell'accesso ai singoli contesti informativi, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e agli eventuali aggiornamenti dei dati inseriti nel Registro;
- (iv) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

Il sistema è accessibile con modalità elettronica e protetto da opportuni criteri di sicurezza.

5.2 L'iscrizione nel Registro di un nuovo nominativo e l'effettuazione dei relativi aggiornamenti, ivi compresa la cancellazione, spetta al Soggetto Preposto, su indicazione della Segreteria Societaria che, a sua volta, agirà in stretto coordinamento con i Referenti nel cui ambito si sono originate le Informazioni Privilegiate.

5.3 Il Soggetto Preposto provvede all'aggiornamento del Registro, senza indugio rispetto al ricevimento della comunicazione di una variazione del suo contenuto.

5.4 In particolare, l'aggiornamento dovrà essere effettuato tempestivamente, specificando la relativa data ed ora, nei seguenti casi:

- a. se interviene una variazione delle motivazioni per cui un soggetto è stato iscritto;
- b. se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere aggiunta al Registro;
- c. se una persona non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate.

5.5 Ogni qualvolta viene individuato un soggetto avente accesso alle Informazioni Privilegiate, o intervenga l'esigenza di aggiornare il Registro (ivi inclusa la cancellazione della Persona Informata) la Segreteria Societaria deve trasmettere al soggetto interessato il Modulo di cui all'Allegato C, perché provveda all'inserimento dei propri dati entro [5] giorni dal ricevimento.

5.6 La Segreteria Societaria, non appena ricevuto il modulo compilato, lo trasmette al Soggetto Preposto affinché si possa procedere all'iscrizione della persona nel Registro o al suo aggiornamento tempestivo.

5.7 Il Soggetto Preposto trasmette via email a ciascuna persona interessata comunicazione secondo gli schemi allegati i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro e degli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (**Allegato D**); ii) degli aggiornamenti delle ragioni dell'iscrizione (**Allegato E**); e, iii) del venir meno dei motivi che avevano determinato l'iscrizione (**Allegato F**).

5.8 Ogni persona iscritta nel Registro è tenuta a: i) restituire dette comunicazioni, sottoscritte per ricevuta; ii) ottemperare alle disposizioni a essa applicabili di cui alla presente Procedura e alla

Procedura Informazioni Privilegiate; e iii) comunicare a LVG, per il tramite della Segreteria Societaria, ogni variazione dei propri dati personali.

- 5.9 Il Registro è trasmesso alla CONSOB, su sua richiesta, tramite il mezzo elettronico indicato sul sito internet dell'Autorità. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

6. MODIFICHE O INTERGRAZIONI

- 6.1 Le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari, ovvero a seguito di modifiche organizzative della Società potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, previa approvazione del C.d.A..

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 7.1 Il trattamento dei dati personali iscritti nel Registro avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 e delle disposizioni normative applicabili.
- 7.2 Su richiesta delle persone inserite nel Registro, il Soggetto Preposto consegna copia delle informazioni contenute nel Registro che le riguardano.

ALLEGATO A

Format di Registro
MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione Occasionale [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Otenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via e numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente e/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso via e numero civico, località, CAP, Stato]

MODELLO 2

Sezione Permanente

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare e dell'accesso	Cognome del titolare e dell'accesso	Cognome di nascita del titolare e dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente /partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare e dell'accesso via e numero civico località CAP Stato]

ALLEGATO B

Riferimenti normativi e sanzioni

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

(“MAR”)

Articolo 7

(Informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
 - a. un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - b. in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
 - c. in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - d. nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che

vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso

di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 10

(Comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 12

(Manipolazione del mercato)

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
 - a. l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;
 - b. l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
 - c. la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o

fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

- d. la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a. la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c. l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - (i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - (ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

- (iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
 - d. trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
 - e. l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.
 4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.
 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 14

(Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

(Divieto di manipolazione del mercato)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 18

(Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
 - a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
 - b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
 - c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
 - a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
 - d) la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:
 - a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
 - b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:
 - a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
 - b) ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010".

Capo V - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

(Sanzioni amministrative e altre misure amministrative)

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
 - a. le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
 - b. l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
 - a. un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
 - b. la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
 - c. un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
 - d. la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

- e. l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f. nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g. l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h. sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i. nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j. nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1. Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è

un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi 20 della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

D. Lgs. n. 58/98 (TUF)

Capo II - Sanzioni penali³

Art. 184 (abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

³ Ai sensi dell'art. 39 comma 1, l. 28 dicembre 2005, n. 262, le pene previste nel presente Capo “sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale”.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni⁴.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)⁵.

Art. 185 (manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni⁶.

Art. 186 (pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale⁷.

Art. 187 (confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale⁸.

4 Comma inserito dall'art. 1, comma 17, d.lgs. 17 luglio 2009, n. 101.

5 V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

6 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-*bis* e al Capo II – Sanzioni penali.

7 V. ndr al Titolo I-bis

8 V. ndr al Titolo I-bis

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-*bis*⁹ (abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni¹⁰ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-*ter*¹¹ (manipolazione del mercato)

⁹ V. ndr al Titolo I-bis

¹⁰ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro **centomila**; euro tre milioni in euro **quindici** milioni.

¹¹ V. ndr al Titolo I-bis

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni¹² chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

¹² La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro **centomila**; euro cinque milioni in euro **venticinque** milioni.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa¹³.

Art. 187-*quater* (sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede¹⁴ e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.¹⁵

Articolo 187-*quinquies* (responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

13 V. deliberazione Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicata nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007), che all'art. 51 comma 5 abroga le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, fatte salve quelle contenute nel Titolo II, Capo IV, nel Titolo III e nel Titolo IV, nonché gli allegati 1, 2 e 4 al medesimo regolamento, deliberazione modificata da ultimo con deliberazione Consob 9 maggio 2012, n. 18214, in G.U., 22 maggio 2012, n. 118.

14 Comma così modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: "promotori finanziari" con le parole: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede".

15 V. ndr al Titolo I-bis

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo¹⁶.

Articolo 187-*sexies* (confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Art. 25-*sexies*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

DIRETTIVA UE 57/2014

Art. 7

Sanzioni penali per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 (**3. *Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate; 4. comunicazione illecita di informazioni privilegiate; 5. manipolazione del mercato; 6. induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo***) siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

16 V. ndr al Titolo I-bis

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

Art. 8

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, in virtù: a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) dell'esercizio del controllo all'interno della persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6. 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/187 IT

Art. 9

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali: a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici; b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa; c) l'assoggettamento a controllo giudiziario; d) provvedimenti giudiziari di liquidazione; e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

ALLEGATO C - Modello I per Persone Fisiche

Alla cortese attenzione di _____ in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta del Registro
Con la presente, Vi preghiamo di voler iscrivere/aggiornare/cancellare nel Registro di LVenture Group S.p.A. i
dati del soggetto di seguito indicato.

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata¹⁷ __ / __ / __

Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata __ / __ / __

Nome e cognome: _____
Luogo e data di nascita _____
C.F.: _____
Comune di Residenza – CAP – Prov: _____
Indirizzo di Residenza: _____
Nazione di Residenza _____
Telefono fisso con interno/mobile aziendale: _____
Telefono fisso/mobile personale: _____
Email _____

Richiesta di Iscrizione Richiesta di variazione Richiesta di Cancellazione (barrare la relativa casella)

CAUSALE DI ISCRIZIONE (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

Accesso ad informazioni privilegiate su base permanente**

Aggregato* _____

Carica/funzione _____

Accesso ad informazioni privilegiate su base regolare***

Aggregato* _____

Carica/funzione _____

Accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale

Codice progetto:

Carica/funzione _____

Attività svolta all'interno del progetto _____

* Gruppo di riferimento/ di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** accesso alla totalità delle informazioni

*** accesso ad una soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e luogo

firma

¹⁷ In caso di inserimento nella sezione accessi permanenti tale informazione coinciderà con data e ora di iscrizione.

ALLEGATO C - Modello II per Persone Giuridiche

Alla cortese attenzione di _____ in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta del Registro
 Con la presente vi preghiamo di voler iscrivere nel Registro di L'venture Group S.p.A. il soggetto di seguito
 indicato.

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata¹⁸ / /
 Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata : :

Denominazione			
Forma giuridica			
Codice Fiscale/Partita Iva			
Data di costituzione			
Numero REA e Provincia REA			

Dati sede legale

Comune, CAP, provincia			
Indirizzo			
Stato			
Telefono –fax- indirizzo mail			

Rappresentante Legale / referente

Nome Cognome			
Codice fiscale			
Data, luogo e provincia nascita	/	/	
Comune di Residenza – CAP - Prov			
Indirizzo di Residenza			
Nazionalità di Residenza			
Telefono fisso con interno/mobile aziendale			
Telefono fisso/mobile personale			
Indirizzo mail			

Richiesta di Iscrizione Richiesta di variazione Richiesta di Cancellazione

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

<input type="checkbox"/>	accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare **
	Aggregato *
	Carica/funzione
<input type="checkbox"/>	accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale ***
	Aggregato *
	Carica/funzione
<input type="checkbox"/>	accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale
	Codice Progetto
	Carica/funzione
	Attività all'interno del progetto

* Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** Accesso alla totalità delle informazioni

*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

_____ Data e Luogo

_____ Firma

¹⁸ In caso di inserimento nella sezione accessi permanenti tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione.

ALLEGATO D

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE NEL "REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI LVENTURE GROUP S.P.A."

Oggetto: comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel "Registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A."

Egregio Signore/Gentile Signora,

la presente per informarla che, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito "MAR") e alle relative norme di attuazione europee e nazionali, LVenture Group S.p.A. (la "Società" o "LVG") ha istituito il registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale – sia esso un rapporto di lavoro dipendente o altro – e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A., quali ad esempio consulenti (di seguito, il "Registro").

Si precisa, a riguardo, che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 del MAR, un'informazione avente "carattere preciso" – concernente direttamente o indirettamente LVG o i suoi strumenti finanziari – che non sia stata resa pubblica e **che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari relativi a LVG o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati** (di seguito le "Informazioni Privilegiate").

In qualità di Soggetto Preposto alla tenuta del Registro, La informo che, in relazione alle Informazioni Privilegiate a cui ha accesso a partire dalla data del [DATA REGISTRAZIONE INIZIO], in data [DATA DOCUMENTO], nella Sezione [*], [eventualmente: sottosezione relativa alla seguente informazione privilegiata/progetto [*], si è provveduto alla Sua iscrizione nel Registro per le seguenti ragioni: [*].

Con la sottoscrizione della presente Lei si impegna ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 5 della "Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A." (pubblicata sul sito *internet* della Società [completare a cura della Società], e allegata alla presente).

Le ricordo, inoltre, che, quale possessore di Informazioni Privilegiate relative a LVG e ai suoi strumenti finanziari, dovrà attenersi agli obblighi di riservatezza e alle disposizioni di cui alla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate" di LVG (pubblicata sul sito *internet* della Società [completare a cura della Società], e allegata alla presente).

Sanzioni in caso di violazione:

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014, La informo che l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate di LVG configura gli illeciti di cui agli articoli da 8 a 15 del Regolamento UE n. 596/2014 e alle norme nazionali di attuazione contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), con conseguente applicazione delle relative sanzioni (con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato) e potrebbe comportare la responsabilità amministrativa di LVG (**per il dettaglio dei riferimenti normativi e le sanzioni si veda l'Allegato B della Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A.**).

In particolare, si segnala che il Titolo I-Bis del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187-bis) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da **due a dodici anni** e nella multa da Euro **40.000** a Euro **6.000.000**; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato, vanno da Euro **100.000** a Euro **15.000.000**.

È inoltre punita con la sanzione penale della reclusione da **due a dodici anni** e della multa da Euro **40.000** a Euro **10.000.000** (art. 185) la diffusione di notizie false o fuorvianti idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **100.000** a Euro **25.000.000** (art. 187-ter) è prevista per chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque ponga in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Le multe e le sanzioni amministrative pecuniarie previste possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

Informativa privacy:

I dati personali sono necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal sopra citato art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice *privacy*").

Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.

Presenza d'atto della presente informativa:

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del MAR, **si prega di voler dare conferma per presa d'atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro nonché delle sanzioni applicabili** in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse, sopra richiamati e riportati nel dettaglio nell'allegato.

Tale presa d'atto potrà essere inviata alla casella di posta elettronica: registro.lventure@computershare.it e per conoscenza a bianca.santillo@lventuregroup.com, rispondendo alla presente email, con indicazione di avere letto e compreso la presente informativa e il contenuto dell'allegato.

Si allegano alla presente, in unico documento:

la Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A. e

la Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate di LVG.

ALLEGATO E

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI NEL "REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI LVENTURE GROUP S.P.A."

Oggetto: comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati inseriti nel “Registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A.”

Egregio Signore/Gentile Signora,

secondo quanto disposto dalla “*Procedura per l’istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A.*”, la presente per informarLa che in data [*] alle ore [*] abbiamo proceduto all’aggiornamento dei Suoi dati personali iscritti nel Registro in oggetto, per il seguente motivo: [*].

Si prega di rispondere alla presente comunicazione con indicazione di avere letto e compreso la presente informativa inviando una mail alla casella di posta elettronica: registro.lventure@computershare.it e per conoscenza a bianca.santillo@lventuregroup.com.

ALLEGATO F

**COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA CESSAZIONE DEI MOTIVI DELL'ISCRIZIONE
NEL "REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO AD
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI LVENTURE GROUP S.P.A."**

Oggetto: comunicazione dell'avvenuta cessazione dei motivi dell'iscrizione nel "Registro dei soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A."

Egregio Signore/Gentile Signora,

secondo quanto disposto dalla "*Procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate di LVenture Group S.p.A.*", la presente per comunicarLe che in data [*] alle ore [*] sono venuti meno i motivi che avevano determinato la Sua iscrizione nel Registro in oggetto, e che pertanto i dati Lei riguardanti saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data.

Si prega di rispondere alla presente comunicazione con indicazione di avere letto e compreso la presente informativa inviando una mail alla casella di posta elettronica: registro.lventure@computershare.it e per conoscenza a bianca.santillo@lventuregroup.com.